

STATUTO

LE API COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SANT'ANTIOCO CA VIA NAZIONALE
51

Numero REA: CA - 257699

Codice fiscale: 03258650922

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-10-2011 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto raccolta n. 760

S T A T U T O

Costituzione - Sede - Durata -

Articolo 1: E' costituita con sede in Sant'Antioco la società cooperativa sociale destinata ad operare in conformità alla legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modifiche, con la **denominazione "LE API COOPERATIVA SOCIALE"**.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La società viene costituita in conformità all'art. 2522 del codice civile, ferme restando le eventuali modifiche statutarie imposte dalla legge in caso di successive variazioni, ed anche in relazione all'adesione di soggetti non persone fisiche.

La società ha durata fino al 31 dicembre 2050, salvo proroga o anticipato scioglimento.

Scopi e Oggetto

Articolo 2: La Cooperativa si propone di perseguire, in modo continuativo e senza fini di lucro, secondo il principio delle mutualità, l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio - sanitari ed educativi.

La Cooperativa è altresì costituita con la specifica finalità di promuovere, diffondere e gestire, in Italia e all'estero, attività in favore di persone svantaggiate, in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari, in modo da operare un miglioramento della qualità della loro vita. La Cooperativa intende inoltre assicurare, tramite la gestione in forma associativa della azienda alla quale i soci prestano la propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti sociali e dei Regolamenti interni. La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

E' parte integrante dello scopo mutualistico della società la sua apertura all'adesione di tutte le persone che abbiano uguali bisogni e condividono gli stessi principi mutualistici. La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

La Cooperativa si propone quindi di svolgere attività dirette

ad interventi a livello di prevenzione, cura, riabilitazione

e inserimento nell'ambito familiare, scolastico, sociale e lavorativo, con l'obiettivo di pervenire alla tutela globale della salute. Intende perciò occuparsi delle aree materno - infantili, della età evolutiva, di adulti e anziani, tenendo presenti le eventuali problematiche di handicap fisico e psichico, emarginazione, devianze, e delle problematiche dei cittadini stranieri ed immigrati.

La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

La cooperativa può aderire con delibera dell'organo Amministrativo ad organizzazioni o associazioni nazionali di cooperative.

In conformità agli interessi e ai requisiti dei propri soci, la Cooperativa ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

a) la gestione dei servizi per l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, asili nido, scuole materne, soggiorni estivi per minori ed anziani, centri gioco, servizi di accompagnamento minori, comunità alloggio per minori, anziani e giovani in difficoltà; centri di pronto intervento; servizi di vacanza per minori; centri ricreativi diurni; centri di aggregazione giovanile; attività educativa di strada; attività di animazione del territorio; consultori familiari e per l'affido; sostegno per le madri, assistenza domiciliare a minori; servizi residenziali per minori; centri di ascolto e counseling come relazione di aiuto e di orientamento scolastico; interventi nei contesti scolastici contro la dispersione scolastica; indagini sociali sui servizi e interventi educativi; interventi formativi per genitori; interventi educativi e animativi per famiglie; ogni genere di servizio culturale, di animazione, ricreativo, formativo ed educativo per minori e giovani.

b) l'attività di assistenza domiciliare, l'assistenza agli anziani e ai portatori di handicaps psichico, fisico e sensoriale compreso il trasporto specifico di anziani e di persone portatrici di handicaps, la gestione dei centri diurni, dei centri di preformazione e formazione professionale, di centri di pronta accoglienza per minori, extracomunitari e nomadi, attività educative, di animazione, di riabilitazione e di recupero delle tossicodipendenze, nonché la gestione completa di residenze assistite, protette, case famiglia, case di cura per anziani, azioni preventive del disagio sociale; vicinanza, condivisione, ascolto, orientamento, educazione, sostegno psicologico, tutela della salute, aiuto materiale, assistenza, animazione, contatti con le persone di riferimento; centri di ascolto; coordinamento tra operatori, volontari, specialisti, gruppi, enti; iniziative culturali e formative rivolte sia verso i propri soci che verso o per conto di altri

gruppi ed enti; sostegno e reinserimento di soggetti a rischio; centri territoriali di alfabetizzazione per adulti ed extracomunitari; attività di formazione e consulenza; attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno; campagne di sensibilizzazione e informazione; interventi per il reinserimento di persone dipendenti da sostanze stupefacenti; iniziative di sostegno dei percorsi di inclusione sociale.

c) l'attività di formazione, percorsi di qualificazione di base per specifiche figure professionali; aggiornamento professionale degli operatori dei servizi; interventi di supervisione dei piani socio-assistenziali; supervisione e coordinamento di progetti per servizi socio-assistenziali educativi; formazione per adulti e il volontariato, corsi di formazione in genere instaurando rapporti di collaborazione con enti pubblici e privati, università, scuole, associazioni, altre cooperative, enti, organismi e centri di formazione;

d) lo svolgimento di attività legate allo sport dilettantistico, ivi compresa la gestione di impianti sportivi;

e) la tutela, la promozione e la valorizzazione di beni di interesse artistico e storico a livello comunale, provinciale, regionale e nazionale anche tramite la gestione di biblioteche, anche di interesse storico, musei e siti archeologici o di interesse storico e artistico, portali, spazi web, materiale audiovisivo, documentari, seminari e convegni; l'organizzazione di master e corsi di formazione professionale nel settore dei beni culturali dell'ambiente e del paesaggio;

f) l'attività di studio e la ricerca scientifica sulle problematiche di particolare interesse sociale ed educativo;

g) nello svolgimento delle attività di cui sopra, la società ha altresì come oggetto l'inserimento, il reinserimento, l'accompagnamento e l'orientamento nel mondo del lavoro, anche tramite interventi di psicologia del lavoro, studi sul marketing e valorizzazione della comunicazione, selezione del personale, analisi e sviluppo delle competenze e potenzialità personali, analisi ed elaborazione dati nell'ambito della ricerca per lo sviluppo sociale; consulenze e supporto sviluppo risorse personali e territoriali ai fini di un efficace Lavoro di Rete tra Pubblico e Privato; orientamento al mondo del lavoro, accompagnamento, inserimento, reinserimento lavorativo, analisi dinamiche lavorative (mobbing ed altre), servizio di fornitura lavoro temporaneo; interventi di psicologia del lavoro, studi sul marketing, analisi delle potenzialità di prodotti e servizi, valorizzazione della comunicazione efficace, attività consulenziale di project financing; selezione del personale, analisi e sviluppo delle competenze personali, analisi ed elaborazione dati nell'ambito della ricerca per lo sviluppo sociale; interventi finalizzati all'individuazione

delle capacità e allo sviluppo delle potenzialità personali e

territoriali attraverso la diffusione della cultura dell'impreditorialità;

h) elaborazione di programmi ed interventi di aiuto alla persona e alla famiglia come prestazioni integrative di quelle realizzate dagli enti locali ai sensi della Legge nazionale 162/98 concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave; consulenza psico socio pedagogica e attività terapeutica; progettazione e realizzazione di programmi e iniziative con prevalente interesse per la promozione sociale, mediazione culturale e valorizzazione del territorio; progettazione di interventi di didattica del territorio e realizzazione di viaggi di istruzione per le scuole primarie, secondarie e di livello universitario, didattica museale; progettazione e realizzazione di percorsi didattici rivolti alla ricerca, allo studio e alla valorizzazione di antichi mestieri, delle relative infrastrutture e dei contesti etnici, sociali ed economici;

i) lo svolgimento di qualsivoglia attività connessa con quelle sopra specificate, creando nel contempo una struttura, anche logistica, atta a promuovere per quanti vi aderiranno, un processo di maturazione e apprendimento sociale, nonché storico e culturale.

La Cooperativa può effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, la raccolta del risparmio presso i soli soci, conformemente alle normative in materia; le modalità di esercizio di tale attività, che non possono comunque costituire raccolta di risparmio fra il pubblico, saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall'assemblea dei soci.

Sempre per il conseguimento dei propri fini, la Cooperativa potrà porre in essere le necessarie e opportune operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie e prestare garanzie reali e personali, nonché usufruire di finanziamenti, contributi e agevolazioni previsti da normative locali, regionali, nazionali e comunitarie.

Soci e Quote

Articolo 3: Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Restano ferme le necessarie eventuali modifiche richieste dalla legge in caso di variazione del numero o della qualità dei soci (art. 2522 del codice civile).

Possono essere soci della cooperativa tutti coloro che possiedono i necessari requisiti corrispondenti all'oggetto sociale e gli eventuali elementi tecnici o amministrativi nella misura prevista dalla legge;

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e chi abbia comunque interessi contrastanti con quelli della cooperativa.

Possono essere soci i volontari che prestino la loro attività

gratuitamente. I soci volontari sono iscritti in una apposita

sezione del libro soci e il loro numero non può superare un terzo del numero complessivo dei soci cooperatori.

Articolo 4: Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'organo amministrativo, specificando e dichiarando:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadina;

b) l'attività svolta e le proprie specifiche competenze in relazione ai requisiti di cui all'articolo precedente;

c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere e versare, non superiore od inferiore ai limiti previsti dallo statuto o comunque dalla legge;

d) l'incondizionata accettazione dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

Sull'accoglimento della domanda decide l'organo amministrativo con criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività svolta.

Per quanto qui non previsto si fa rinvio e riferimento agli artt. 2527 e 2528 C.C.

Articolo 5: Al nuovo socio ammesso potrà essere richiesta, oltre all'importo della quota sociale sottoscritta una somma a titolo di sovrapprezzo, da determinarsi dall'organo amministrativo per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Potrà inoltre essere richiesta al nuovo socio una tassa di ammissione da determinarsi annualmente dall'organo amministrativo.

Articolo 6: I soci sono obbligati:

a) al versamento, nei termini fissati dall'organo amministrativo, delle quote sottoscritte e dell'eventuale sovrapprezzo;

b) ad osservare integralmente il presente statuto, le deliberazioni dell'assemblea e dall'organo amministrativo e le disposizioni degli eventuali regolamenti interni.

Recesso - Decadenza - Esclusione

Articolo 7: La qualità di socio si perde per morte, recesso, decadenza, fallimento o esclusione.

Articolo 8: Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere o essere escluso (come pure di seguito indicato per il procedimento di esclusione) il socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione e/o che non si trovi in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge o del presente statuto, legittimino il recesso o l'esclusione (questa da deliberare dall'assemblea), come pure decidere sulle domande di recesso avanzate dal socio che non intende più partecipare allo svolgimento dell'attività sociale.

Si applica, per quanto qui non previsto, il disposto del-

l'art. 2532 C.C.

Articolo 9: Oltre che nei casi previsti dalla legge, e fermo quanto indicato nel precedente articolo, può con delibera dell'assemblea essere escluso il socio:

- a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la società, fomenta dissidi o disordini fra i Soci;
- c) che svolge attività in contrasto o concorrente con quella della Cooperativa;
- d) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nel regolamento interno, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- e) che, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;
- f) che non uniformi il proprio comportamento alle disposizioni di legge e della sana cooperazione.

Nei casi indicati alle lettere d) ed e) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola, e la esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese dal detto invito, sempre che il socio si mantenga inadempiente.

Articolo 10: Nel caso di decesso di un socio la Società continuerà con gli eredi o legatari della di lui quota sociale, purchè essi abbiano i requisiti per l'ammissione.

Essi, entro un anno dalla data del decesso, dovranno indicare quello di loro che assumerà la qualità di socio o li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto si applica l'art. 2347, 2° e 3° comma del Codice Civile.

Articolo 11: Il socio receduto od escluso o gli eredi o legatari del socio defunto, quando non trova applicazione l'articolo precedente, avranno diritto al rimborso del valore nominale delle somme versate, eventualmente rivalutate nei limiti di legge, oppure in caso di perdite, della minor somma risultante dal Bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale, pur sempre nel rispetto delle norme inderogabili di legge.

Il pagamento della quota, in conformità all'art. 2535 C.C. deve essere fatta entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio, salvi diversi termini consentiti.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata nei termini di prescrizione applicabili;

in mancanza, le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti, saranno devolute a riserva.

In ogni caso i soci receduti o esclusi, e gli eredi ed i legatari del socio defunto, a norma dell'art. 2536 C.C., rispondono per un anno verso la società per i conferimenti non versati, a decorrere dalla data di scioglimento del rapporto

sociale o del decesso, fermo quant'altro previsto dal richiamato art. 2536 C.C.

Patrimonio Sociale

Articolo 12: Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale conferito dai soci, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore al minimo nè superiore al massimo, fissato dallo statuto o comunque dalla legge;
- b) dalla riserva legale, formata con gli utili alla stessa destinati e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi e legatari dei soci defunti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote, se non utilizzato ad altro titolo;
- d) dalle riserve speciali, indivisibili, altri fondi o accantonamenti costituiti per particolari rischi ed oneri futuri, da riserve straordinarie.

Articolo 13: Le quote sociali non possono essere cedute senza la preventiva autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Esercizio Sociale - Bilancio - Utili - Ristorni

Articolo 14: L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio sotto l'osservanza delle norme di legge.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; Il termine per la presentazione del bilancio può essere prorogato sino a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale quando lo dovessero richiedere particolari comprovate esigenze segnalate dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione o in assenza di questa nella nota integrativa al bilancio, il tutto sempre in conformità alle normative in materia.

L'assemblea dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili, destinandoli:

- a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della L. n. 59/1992, nella misura prevista dalla stessa legge;
- ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti di cui alla citata L. n. 59/1992;
- ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'assemblea dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-

stribuirle nella misura massima e nei limiti previsti dalla

legge per le cooperative a mutualità prevalente.

In ogni caso, in conformità al disposto dell'art. 2514 C.C. è vietato distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato, e remunerare gli eventuali strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi, nonchè distribuire riserve tra i soci cooperatori.

L'attribuzione del ristorno ai soci cooperatori potrà essere effettuata, su proposta ed a giudizio dell'organo amministrativo, dall'assemblea ordinaria dei soci in occasione dell'approvazione del bilancio dell'esercizio a cui gli stessi devono essere imputati (o anche in un momento precedente intercorrente tra la data di chiusura dell'esercizio ed il termine ultimo per l'approvazione del bilancio); il ristorno è attribuito ai soci cooperatori riconoscendo loro una somma non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi corrisposti e di competenza dell'esercizio, in ogni caso nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla normativa vigente, escludendosi dalla base di calcolo gli accantonamenti a titolo di Trattamento di Fine Rapporto e la contribuzione previdenziale e assistenziale, il tutto nel rispetto del principio di parità di trattamento previsto dall'art. 2516 C.C.. Ai sensi del disposto dell'art. 2545/sexies, al fine della definizione della qualità (oltre che della quantità) del lavoro prestato a favore della cooperativa, si presume che la qualità dell'apporto lavorativo dei soci cooperatori sia equivalente e ciò salvo diversa specificazione da parte di apposito regolamento societario in merito. Il ristorno così determinato potrà essere attribuito ai soci cooperatori o mediante integrazione di tutte le retribuzioni o mediante aumento gratuito di tutte le quote di capitale sociale sottoscritte e versate, il tutto con scelta improntata alla parità di trattamento; modalità di attribuzione del ristorno differenti da socio a socio potranno essere attuate solo con il consenso unanime dei partecipanti all'assemblea riunita per tale occasione.

La cooperativa ha inoltre l'obbligo di devolvere, in caso di suo scioglimento, l'intero patrimonio sociale, dedotto solo il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la cooperazione e lo sviluppo, sentito l'eventuale organo di controllo.

Organi sociali

Assemblea

Articolo 15: L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo, come già indicato, ogni anno entro 120 (centoventi) giorni dal termine dell'esercizio sociale o nei casi consentiti, nel maggior termine massimo previsto dalla legge,

per:

a) discutere e approvare il bilancio;
b) nominare gli amministratori e, se del caso, i sindaci e il presidente del collegio sindacale;
c) determinare il compenso degli amministratori e dei sindaci;
d) trattare tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, indicati nell'Ordine del Giorno.
L'assemblea delibera inoltre sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato della società, sulla liquidazione e sulla nomina dei liquidatori e su ogni altro argomento che sia ad essa riservato dalla legge o dal presente statuto.
L'assemblea può anche deliberare sull'eventuale responsabilità degli amministratori e dei sindaci.
Articolo 16: L'organo amministrativo potrà convocare l'assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale e comunque dovrà convocarla nei casi previsti dalla legge.
La convocazione dell'assemblea sarà fatta a mezzo di avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare da affiggere almeno dieci giorni prima dell'adunanza in modo visibile nei locali della sede sociale e spedito a mezzo raccomandata o via email con conferma di lettura a ciascun socio sempre almeno dieci giorni prima.
Nell'avviso suddetto potrà essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione che potrà essere tenuta anche il giorno successivo a quello stabilito per la prima.
Articolo 17: L'assemblea è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti e rappresentati.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.
Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società, oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altra località del territorio dello Stato, le deliberazioni devono essere prese, in prima convocazione, col voto favorevole di almeno due terzi dei voti di tutti i soci, ed in seconda convocazione col voto favorevole di almeno la maggioranza assoluta dei voti di tutti i soci.
In questi casi, i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società: la dichiarazione di recesso deve essere comunicata all'Organo Amministrativo con raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea non oltre 3 (tre) giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione al Registro Imprese, o dall'iscrizione nel libro verbali assemblee, della

deliberazione.

Articolo 18: Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che sono iscritti nel libro soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora con i versamenti della quota posseduta. Le modalità delle votazioni sono stabilite dall'assemblea in conformità alle disposizioni di legge.

Ciascun socio ha un voto solo qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire in assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri soci con delega scritta, con le modalità ed i limiti previsti dalla legge; ciascun socio può rappresentare al massimo altri due soci.

Articolo 19: L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in sua assenza dal Vice - Presidente.

In caso di assenza dei soggetti sopra indicati, è presieduta dalla persona designata dall'assemblea stessa.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da Notaio.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto da Notaio, deve essere trascritto nel libro della adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 20: La Cooperativa può essere amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri, tutti eletti fra i soci dall'assemblea.

Gli amministratori durano in carica tre anni, sono sempre rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione. Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che lo deliberi l'assemblea.

I consiglieri eleggono tra loro un Presidente, se non vi ha provveduto l'assemblea, ed eventualmente un Vice Presidente ed uno o più Consiglieri delegati, nei limiti consentiti dalla legge.

Articolo 21: Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre Consiglieri o da almeno due, in caso di consiglio composto di tre membri.

La convocazione è fatta a mezzo di avviso da inviarsi o recapitarsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza un giorno prima, a mezzo di telegramma, fax o sms, in modo che comunque Consiglieri e Sindaci se nominati, siano informati adeguatamente e tempestivamente.

Articolo 22: Il consiglio di amministrazione delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica, e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

A parità di voti, la proposta si intende respinta.

Il consiglio delibera comunque validamente, anche senza formale convocazione, con la presenza di tutti i suoi componenti in carica e di tutti i sindaci effettivi, se nominati.

Articolo 23: Il Consiglio di Amministrazione e l'amministratore unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione della società.

Il Consiglio di Amministrazione e l'amministratore unico possono deliberare e porre in essere, pertanto, tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che ai sensi di legge o di statuto sono di esclusiva competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, nei limiti consentiti dalla legge, a uno o più membri dello stesso oppure ad un Comitato esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dal medesimo Consiglio.

Il Consiglio può anche nominare un direttore e comitati tecnici, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

Articolo 24: La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'amministratore unico.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente qualora nominato.

COLLEGIO SINDACALE E REVISORE CONTABILE

Articolo 25: Il collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'assemblea dei soci. Devono essere nominati dall'assemblea dei soci anche due sindaci supplenti.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

I sindaci sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea dei soci all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il collegio sindacale è integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Articolo 26: La società, se lo ritiene opportuno, qualora non sussista l'obbligo della nomina del collegio sindacale, può nominare con delibera dell'assemblea dei soci un revisore contabile o una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, per l'affida-

mento del controllo contabile.

Le modalità di nomina, la durata dell'incarico e l'erogazione del compenso sono quelli sopra previsti per il Collegio Sindacale.

L'assemblea dei soci può affidare oltre al controllo contabile, ulteriori competenze specificamente indicate all'atto dell'attribuzione dell'incarico.

Disposizioni Generali e Finali

Articolo 27: Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da uno o più regolamenti interni, predisposti dall'organo di Amministrazione e da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Articolo 28: In qualunque caso di scioglimento della società, l'Assemblea, con la maggioranza specificamente stabilita nel presente statuto, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, effettuati i rimborsi consentiti ai soci, verrà devoluto come pure sopra previsto in conformità alle disposizioni, già richiamate, in tema di cooperative a mutualità prevalente.

Rinvio

Articolo 33: Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente; inoltre, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del codice civile, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

F.to: Valeria Puddu

" : Manuela Desogus - Notaio - Sigillo Notarile.

IO SOTTOSCRITTA DOTT.SSA MANUELA DESOGUS CERTIFICO CHE LA PRESENTE COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CHE SI TRASMETTE AD USO DEL REGISTRO IMPRESE E' CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 23 COMMA 5 D.LGS 7 MARZO 2005, N.82.